



# Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

*Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.*

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 565/20 del 04/11/2020

Oggetto: ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 595/19 DEL 09/12/2019 RECANTE "AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 SVOLTA TRAMITE SISTEMA TELEMATICO START PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VASSOI DA DESTINARE ALLE MENSE DELL'AZIENDA SEDI DI FIRENZE E PISA - CIG N. 7878815BCF" E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Servizio proponente: 50.1 DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE

## IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 *"Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"*, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante *"Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32"* e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante *"Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto 2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali; Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c) dell'attuale Regolamento organizzativo"*;
- Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 595/19 del 9 dicembre 2019 recante *"Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 svolta tramite Sistema Telematico START per affidamento della fornitura di vassoi da destinare alle mense dell'Azienda sedi di Firenze e Pisa – CIG n. 7878815BCF"*;
- Dato atto che con nota prot. 40718 del 10/12/2019 veniva effettuata la comunicazione ex art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'operatore economico risultato aggiudicatario della procedura in parola, LA CASALINDA S.r.l., Z.P. Tarantasca Nord, 1 – Tarantasca (CN), con contestuale richiesta della documentazione occorrente ai fini della stipulazione del contratto di appalto;
- Preso atto che LA CASALINDA Srl con nota pervenuta in Azienda in data 18/12/2019 trasmetteva la documentazione richiesta per la stipula del contratto di appalto;
- Dato atto che nelle more della stipulazione del contratto di appalto il Servizio Ristorazione dell'Azienda, destinatario della fornitura in parola, acquisiva a mezzo mail dalla società aggiudicataria la scheda tecnica di prodotto dei beni oggetto di fornitura, al fine di verificarne le specifiche tecniche;
- Preso atto che, a seguito della verifica di cui sopra, è emersa la difformità dei prodotti offerti dall'aggiudicatario rispetto alle prescrizioni tecniche di appalto, costituita da una temperatura massima di resistenza al calore di + 90°, inferiore a quella di + 130° stabilita dal documento "Modello caratteristiche tecniche" allegato al Capitolato speciale di appalto;
- Rilevato come l'evidenza oggettiva di cui al punto precedente configuri la violazione dell'articolo 1 del predetto Capitolato speciale di appalto che al comma 2, dopo aver esplicitato che *"le quantità e il dettaglio dei prodotti richiesti risultano dalla scheda allegato 1 "Modello caratteristiche tecniche"*, prescrive che *le "caratteristiche dei prodotti offerti devono corrispondere a quanto in esso indicato"*;

- Ritenuto che la prescrizione di cui sopra, anche in ragione del criterio di aggiudicazione della procedura di gara (prezzo più basso ex art. 95, comma 2 D. Lgs. 50/2016), riveste natura vincolante e inderogabile per gli operatori economici offerenti, che oltre tutto nel documento "Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale" prodotto in sede di offerta, hanno reso espressa dichiarazione di accettazione, senza condizione e riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato speciale di appalto;
- Accertato inoltre come anche nel modello "Dettaglio economico" utilizzato dai concorrenti per formulare l'offerta economica sono espressamente riportate le caratteristiche dei vassoi oggetto di fornitura, tra cui quella riguardante la temperatura massima di resistenza al calore di + 130°;
- Ritenuto quindi che la riscontrata difformità del prodotto offerto dall'aggiudicatario rispetto alle prescrizioni fissate negli atti di gara comporta il venire meno di uno dei presupposti essenziali su cui si era fondata l'aggiudicazione dell'appalto disposta con la sopracitata Determinazione n. 595/2019;
- Dato atto che, una volta acquisita contezza in merito alla difformità di cui sopra, il RUP della procedura, con nota prot. 4525/20 del 19/03/2020 ha provveduto, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., a comunicare all'aggiudicatario LA CASALINDA Srl l'avvio del procedimento amministrativo per l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione suddetta;
- Preso atto delle controdeduzioni presentate dalla società LA CASALINDA Srl tramite il proprio legale, Avv. Enrico Gallo, con nota PEC pervenuta in data 25/03/2020;
- Dato atto del riscontro alla predette controdeduzioni effettuato dal RUP con nota prot. 7573/20 del 26/05/2020, con cui si conferma la sussistenza dei presupposti che, a norma dell'art. 21 nonies della Legge 241/1990 e s.m.i., giustificano l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio di un atto amministrativo illegittimo;
- Richiamata al riguardo la Relazione resa dal Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. 32750/20 del 22 ottobre 2020 che, in numero 3 (tre) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione (Allegato A), con la quale il RUP propone l'adozione dei necessari atti amministrativi volti a disporre l'annullamento d'ufficio della Determinazione dirigenziale n. 595/19 recante "*Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.b) del d.lgs. 50/2016 svolta tramite Sistema Telematico START per affidamento della fornitura di vassoi da destinare alle mense dell'Azienda sedi di Firenze e Pisa – CIG n.7878815BCF*" ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché dichiarare la revoca della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 svolta tramite Sistema Telematico START ed indetta con Determinazione dirigenziale n. 202/19 del 10/05/2019, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Visti gli esiti del procedimento amministrativo in parola dai quali risulta confermata la difformità del prodotto offerto dalla società LA CASALINDA Srl rispetto alle prescrizioni tecniche di fornitura;
- Considerato che una tale evidenza, quale ne sia la causa, è sufficiente ad escludere la possibilità per l'Amministrazione procedente di conservare la Determinazione dirigenziale n. 595/2019 con cui è stata disposta l'aggiudicazione della gara in parola, in quanto il vassoio proposto dall'affidatario ha caratteristiche funzionali e prestazionali inferiori a quelle minime richieste dagli atti della procedura e, pertanto, non può essere accettato come equivalente di quello posto a base di gara, pena la violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è essere improntata l'attività dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 97 Cost.;
- Rilevato, dall'esame della documentazione presentata dall'aggiudicatario per partecipare alla procedura di appalto in questione e che la Stazione Appaltante ha preso a riferimento ai fini dell'ammissione alla gara e della successiva aggiudicazione, che l'offerta di questo è stata formulata per la fornitura di vassoi aventi temperatura

massima di resistenza al calore di + 130°, come traspare dal dato letterale del modello "Dettaglio economico" utilizzato per la formulazione dell'offerta economica che riporta espressamente il richiamo a tale caratteristica specifica del prodotto;

- Rilevato altresì che in nessuno degli altri documenti che la società ha presentato in sede di offerta è rinvenibile un qualche dato, anche indiretto, che al momento in cui si è svolto il procedimento di gara potesse anche solo far presumere che l'offerta si riferisse a prodotti diversi da quelli richiesti dalla Stazione Appaltante, così da indurre questa ad operare quelle verifiche che invece sono state effettuate successivamente all'aggiudicazione, trattandosi di appalto affidato al prezzo più basso e non prevedendo gli atti di gara che una tale verifica di conformità dovesse essere eseguita prima di procedere alla sua aggiudicazione, in aggiunta alle altre verifiche in ordine al possesso dei requisiti e alla congruità dell'offerta che sono state regolarmente effettuate e di cui si è dato conto nella citata Determinazione n. 595/2019;
- Valutato inoltre ragionevole il tempo intercorso tra l'atto illegittimo e la sua rimozione che si va a disporre con la presente determinazione;
- Visto l'art. 21 nonies della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- Ritenuto, sulla scorta delle argomentazioni istruttorie fin qui esposte, che sussistano i presupposti per procedere, in applicazione della sopracitata disposizione normativa, all'annullamento d'ufficio della Determinazione dirigenziale n. 595/19 del 9/12/2019, nella parte in cui dispone, in esito alle risultanze del procedimento di gara a cui afferisce, l'aggiudicazione della fornitura di vassoi da destinare alle mense dell'Azienda sedi di Firenze e Pisa – CIG n. 7878815BCF, a favore della società LA CASALINDA S.r.l., Z.P. Tarantasca Nord, 1 – Tarantasca (CN);
- Dato atto inoltre che lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 e ai successivi provvedimenti assunti dalle autorità nazionali e regionali di emanazione delle misure di contenimento dell'epidemia, con particolare riferimento all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 8 del 6/3/2020, ha imposto all'Azienda di mantenere in esercizio il proprio servizio di ristorazione destinato agli studenti universitari, rimodulandolo in maniera tale da assicurare il pieno rispetto delle predette misure di contenimento;
- Dato atto che detta rimodulazione si è tradotta in una sostanziale modifica della modalità di erogazione del servizio all'utenza, che dal 9 marzo 2020 non è stato più possibile rendere nella sua forma tradizionale nelle sale consumo/refettori delle proprie strutture a gestione diretta, ma esclusivamente in modalità da asporto e con la chiusura della struttura Cammeo di Pisa;
- Considerato, alla luce delle indicazioni fornite dal competente Servizio aziendale, che l'erogazione del servizio ristorativo in modalità da asporto non richiede l'utilizzo dei vassoi, che sono impiegati per gestire la fase di distribuzione del pasto all'utenza in presenza;
- Rilevato che dal 1 luglio 2020 è stata riattivata la normale modalità di erogazione del servizio, limitatamente alle strutture Martiri Pisa e Caponnetto Firenze e progressivamente in via di estensione presso le altre strutture, con la eccezione di quelle di Via Cammeo, Pisa e di Via Bandini, Siena ed in ogni caso con accesso ridotto e contingentato in ragione della necessità di rispettare le misure di contenimento imposte alle autorità competenti;
- Rilevato che, in ragione delle variazioni sopra descritte nella modalità di erogazione del servizio ristorazione e dei dati relativi agli accessi alle mense aziendali che evidenziano un considerevole calo dei pasti erogati, è venuta meno la necessità di approvvigionarsi entro il corrente anno dei vassoi oggetto della gara di appalto di cui al presente atto, in quanto l'attuale dotazione di tali dispositivi è sufficiente a fare fronte alle esigenze organizzative del servizio;
- Considerato che solo dopo che sarà stata ripristinata integralmente l'ordinaria erogazione del servizio ristorativo a gestione diretta e saranno, pertanto, disponibili i

dati sull'affluenza dell'utenza studentesca, la competente struttura aziendale potrà verificare il persistere del fabbisogno di vassoi, sia in termini di quantitativo che di tipologia;

- Dato atto che solo nel momento in cui gli Atenei toscani riprenderanno in via prevalente l'attività didattica in presenza, gli uffici aziendali saranno in condizione di verificare e valutare con certezza l'impatto di tale elemento sull'accesso alle mense universitarie, individuandone le relative conseguenze sull'organizzazione e gestione del servizio ristorazione dell'Azienda;
- Considerato che le informazioni al momento in possesso dell'Azienda, conseguenti alle decisioni fin qui assunte dagli organi degli Atenei, fanno ragionevolmente ritenere che il ritorno alla piena normalità dell'attività didattica interverrà non prima dell'avvio del secondo semestre dell'anno accademico 2020-2021, ovvero marzo/aprile 2021;
- Ritenuto come lo stato di fatto illustrato ai punti precedenti costituisce motivo sopraggiunto ed imprevedibile, in quanto conseguente ad un evento, l'emergenza sanitaria in atto, di portata globale, rispetto al quale oltre tutto il perimetro di azione dell'Azienda è estremamente limitato, trattandosi di determinazioni rientranti nella sfera di competenza esclusiva delle Università presenti sul territorio regionale toscano;
- Ritenuto quindi che il quadro descritto nel complesso si configura a pieno titolo quale presupposto di fatto idoneo a legittimare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990, la revoca della procedura di gara di cui trattasi, in quanto l'acquisto dei prodotti a cui era finalizzata non risulta al momento più rispondente alle esigenze dell'Amministrazione precedente;
- Accertato inoltre che l'interesse alla revoca della procedura in questione è rafforzato ove si consideri il lasso di tempo trascorso dall'acquisizione delle offerte (il termine di presentazione era fissato al 17/6/2019) e dal conseguente decorso del termine di validità delle stesse stabilito dagli atti di gara (180 giorni dal termine di presentazione), combinata con l'incertezza, di cui si è dato conto nei punti precedenti, riguardo al persistere in capo all'Amministrazione precedente della necessità di approvvigionamento di vassoi, in quantità e tipologia corrispondenti a quelli oggetto della gara di cui trattasi e, quindi, del presupposto stesso su cui si fondava l'indizione della procedura medesima;
- Ritenuto, pertanto, che vi sia un interesse pubblico, concreto ed attuale, all'eliminazione della procedura di appalto indetta con la Determinazione dirigenziale n. 202/19 del 10/05/2019;
- Richiamato al riguardo l'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. che, al comma 1, dispone che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge;

## DETERMINA

1. Di prendere atto della Relazione resa dal Rup con nota prot. 32750/20 del 22 ottobre 2020 che, in numero 3 (tre) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione (Allegato A);
2. Di procedere, in recepimento della proposta formulata dal Rup con la Relazione sopra richiamata, all'annullamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della Legge 241/1990 e s.m.i. e per le motivazioni esposte in narrativa, della Determinazione dirigenziale n. 595/19 del 9 dicembre 2019 recante "Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 svolta tramite Sistema Telematico START per affidamento della

fornitura di vassoi da destinare alle mense dell'Azienda sedi di Firenze e Pisa – CIG n. 7878815BCF”.

3. Di dichiarare, in recepimento della proposta avanzata dal Rup con la Relazione allegata sub “A”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. e per le motivazioni esposte in narrativa, la revoca della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 svolta tramite Sistema Telematico START per affidamento della fornitura di vassoi da destinare alle mense dell'Azienda sedi di Firenze e Pisa – CIG n. 7878815BCF, indetta con Determinazione dirigenziale n. 202/19 del 10/05/2019.
4. Di notificare il presente atto a tutti gli operatori economici collocati nella graduatoria della procedura di gara in parola
5. Di assicurare la pubblicità integrale al presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Azienda, nonché mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Dirigente ad interim

Area Gestione Risorse

Dr. Francesco Piarulli

(Firmato digitalmente)\*